



04928-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EUGENIA SERRAO
LUCIA VIGNALE
ALDO ESPOSITO
GABRIELLA CAPPELLO
MARINA CIRESE

- Presidente -

Sent. n. sez. ¹⁶¹⁹99999/2022

UP - 27/10/2022

- Relatore -

R.G.N. 9546/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FR

lato a **X**

il **X** /1968

avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

lette le note difensive dell'avv. Edmondo Tomaselli, nella qualità di difensore di fiducia de l'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 5 aprile 2016, con cui **FR** era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 609 quater, commi primo n. 1) ed ultimo, e 609 ter, comma secondo, cod. pen., perché, con condotte reiterate compiva atti a connotazione sessuale con la figlia **FR** (n. a Roma il **X** 2003), avendole in più occasioni toccato il seno, il sedere e la vagina, dopo averle scostato la maglietta ed averle infilato le mani dentro i leggings e gli slip, ogni qualvolta la stessa si trovava presso l'abitazione del padre sita in **X**, v. **X**, ed in particolare mentre la piccola – intorno alle ore 17 di tutti i martedì ed i giovedì, nonché dei sabati alternati – si trovava sul divano per guardare la televisione – con l'aggravante per aver commesso il fatto ai danni di minore di anni dieci – in **X** tra il **X** 2011 e il **X** 2012.

1.1. Con la sentenza rescindente, la Corte di Cassazione aveva ritenuto fondato il ricorso nella parte riguardante l'attendibilità della minore, rilevando l'omessa adeguata considerazione dei fattori di possibile inquinamento ed usura della fonte dichiarativa, potenzialmente incidenti sulla genuinità delle dichiarazioni accusatorie della minore. Al riguardo, aveva sottolineato la sussistenza dei seguenti vizi motivazionali della prima sentenza della Corte di appello:

A) La dr.ssa **VC**, perito designato dal G.I.P. per la verifica della capacità a testimoniare della minore, evidenziava la sussistenza di fattori di rischio per la successiva valutazione di attendibilità, perché la bambina, in contrasto con la Convenzione di Lanzarote, prima della denuncia-querela era stata ascoltata sugli episodi da molteplici soggetti: a) il sabato mattina dalla nonna, dalla madre e dalla psicologa; b) il lunedì **X** 2012 dalla pediatra del pronto soccorso; c) in serata, in ora tarda, senza videoregistrazione, dai Carabinieri in presenza dell'assistente sociale. La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto stabilire – mediante un esame analitico – l'incidenza dei fattori di rischio sull'attendibilità della minore e sulla fase principale e determinante della rivelazione. La Corte di appello l'aveva contraddittoriamente ritenuta attendibile per la concordanza delle dichiarazioni rese in tempi diversi, cioè per gli stessi elementi considerati fattori di rischio dal perito.

B) Non era stato esaminato il fattore di rischio costituito dall'introduzione della minore al concetto di abuso da parte della psicologa dr.ssa **SM** o mediante trasmissioni tv.

C) Non era stata valutata l'esistenza di contrasti tra i genitori della minore, pur dopo la definizione con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del procedimento per

maltrattamenti a carico dell'imputato, concernente l'esercizio del diritto di visita e le informazioni sulla vita e sulla salute della minore negato al ricorrente ed oggetto di un invito da parte del Tribunale per i minorenni. La madre, invece, aveva dichiarato di aver sempre tentato di favorire gli incontri della figlia col ricorrente.

D) Non era stata fornita risposta in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della minore, alla luce del concreto esercizio del diritto di visita da parte dell'imputato nel periodo controverso. In base all'assunto del ricorrente, i reati erano stati realizzati nei giorni di visita, nonostante tale diritto non fosse stato esercitato per diversi periodi nel novembre 2011 (cfr. le missive scambiate tra gli avvocati delle parti) e nel gennaio 2012 (in relazione ai certificati medici sul periodo di malattia) e, ove esercitato, la minore era stata portata in un parco giochi di X nel pomeriggio.

1.2. La Corte di merito ha deciso di disporre una nuova audizione della minore, nel frattempo divenuta diciassettenne.

In ordine al contesto familiare, nella sentenza impugnata si è evidenziato che PO aveva iniziato il rapporto matrimoniale con FR nell'anno 2006 e che lo aveva interrotto nel 2016 a causa delle condotte violente ed aggressive del coniuge, che la inducevano a rivolgersi al centro antiviolenza del Comune X

1. Tale vicenda trovava conferma in una sentenza di patteggiamento per il reato di maltrattamenti. Il ricorrente, quindi, non risultava aver contestato i fatti ascrittigli.

Le risultanze della perizia della dr.ssa VC dimostravano la presenza della bambina in occasione dei litigi tra i suoi genitori e a taluna delle aggressioni. Tuttavia, non emergevano elementi rivelatori di un negativo condizionamento della minore nei confronti del padre violento. Come attestato dalla dr.ssa VC, i rapporti tra padre e figlia si erano incrinati solo negli ultimi due anni, in quanto FR la rimproverava esageratamente quando faceva i compiti. L'imputato confermava il cambio di atteggiamento della figlia nei suoi confronti, ma ribaltava la prospettiva asserendo che la figlia aveva iniziato a molestarlo.

Risultava indimostrato che la suocera dell'imputato avesse orchestrato l'accusa.

Secondo la Corte capitolina, la coerenza della persona offesa dal reato nel tempo, il contegno processuale tenuto dalla dichiarante nel narrare i fatti e l'assenza di contraddizioni macroscopiche costituiscono elementi di valorizzazione dell'attendibilità, che non possono cedere a considerazioni generali formulate da esperti circa la potenzialità condizionatrice dell'assetto familiare sul narrato della minore.

Nella perizia della dr.ssa VC non erano enucleate dichiarazioni o atteggiamenti di sospetta derivazione infrafamiliare o che mutuavano il linguaggio di adulti consapevoli della rilevanza dell'atto sessuale. Le parole profferite dalla minore nel corso dell'incidente probatorio condotto dalla dr.ssa VC non avevano formato oggetto di osservazione critica dell'autrice della perizia, sì da indurre il sospetto di una regia occulta, esistente dietro la formulazione dell'accusa della



bambina verso il genitore. A sostegno dell'indifferenza della testimone per le interferenze induttive esterne o familiari ipoteticamente rivolte a modificare o ad aggravare il racconto della bambina nel corso del tempo in funzione anti-paterna, emergeva la netta valutazione positiva della dr.ssa VC circa la capacità cognitiva ed espressiva della minore indicata come portatrice di una buona capacità di differenziare la realtà da ricostruzioni immaginativo-fantastiche ed immune da manifestazioni problematiche e da fattori di rischio tali da evidenziare un disagio psicopatologico.

Nella deposizione testimoniale resa dinanzi al Giudice del rinvio, la persona offesa confermava i toccamenti di natura univocamente sessuale subito dal padre nei giorni trascorsi a casa sua in occasione delle visite periodiche, sia sul petto sia nell'apparato genitale. La minore ricordava l'ira del padre per gli errori commessi nel corso dei compiti, le zone erotiche palpeggiate e il fastidio subito per tali pratiche. FR

La minore narrava di aver rivelato i fatti alla madre, incredula per l'accaduto, la quale, per essere certa di presentare una denuncia fondata, la conduceva a colloquio e in pronto soccorso in ragione dei disagi all'apparato genitale lamentati.

La minore raccontava di aver manifestato il proprio disagio fisico e psicologico per il comportamento del padre ad un insegnante, circostanza da questi confermata durante la sua deposizione. Le risposte apparivano spontanee e prive di malanimo verso il genitore.

L'attendibilità della minore era ricavata dai seguenti elementi: a) la continuità narrativa evidenziata nei vari suoi racconti sull'abuso sessuale; b) l'idoneità a testimoniare all'epoca dei fatti della dr.ssa VC; c) l'assenza di ragionevoli motivi per incolpare falsamente di un episodio disonorante il padre, col quale aveva trascorso momenti lieti durante l'estate 2011; d) l'assenza di contraddizioni o di lacune rilevanti durante le deposizioni; e) la costanza nella narrazione della vicenda; f) la necessità di accreditarsi verso gli adulti increduli, ai quali narrava il fatto.

Non v'erano elementi per affermare che la vittima avesse conosciuto il conflitto tra i genitori e che ciò avesse influenzato la sua condotta processuale. Ciò nonostante dimostrava di sapere che, a causa della condotta violenta del padre, lei e sua madre avevano trovato accoglienza presso un centro antiviolenza.

Quanto alla corrispondenza tra avvocati prodotta dalla difesa, emergeva la disponibilità di PO a favorire gli incontri padre-figlia. La donna ricostruiva il periodo di riferimento di tali documenti, evidenziando che nel 2010 il padre aveva ridotto le visite alla figlia, fino ad interromperle; dopo che per tre mesi FR

non aveva esercitato il diritto di visita, PO chiedeva in via giudiziale di stabilire date e orari degli incontri. Le visite riprendevano regolarmente a decorrere dal 2011, circostanza riconosciuta da entrambe le parti nel verbale del 22 settembre 2011. Era illogico ipotizzare che durante il periodo di ripristino del diritto



di visita, secondo quanto desiderato dalla madre e dalla minore, la donna avesse ordito un complotto ai danni del marito.

La bambina manifestava sensi di colpa per l'abbandono della famiglia da parte del padre, per cui era illogico ipotizzare che ella nutrisse una preconcepita ostilità nei suoi confronti. Durante l'istruttoria di primo grado la bambina aveva raccontato dei palpeggiamenti subiti dal padre – sia pur in termini parziali – alla nonna DR.

La reiterazione della narrazione dell'abuso a plurimi soggetti trovava plurime giustificazioni. In tutte le circostanze, la bambina reiterava sempre la stessa versione dei fatti senza modificarla. FR riferiva dell'azione della mano del padre, infilata sotto i suoi pantaloni elasticizzati, dicendo che gliela toccava e gliela stringeva per due o tre volte e che, alle sue rimostanze, diceva che si trattava di un gioco.

La dr.ssa VC escludeva che elementi di suggestionabilità della minore avessero alterato il racconto della vittima in senso accusatorio. La bambina non era stata guidata nella narrazione né forniva risposte compiacenti.

2. FR, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assunzione di prove decisive ed all'omessa valutazione di fonti di prova.

Si deduce che le dichiarazioni testimoniali di DR erano diverse e palesemente contrastanti tra loro.

Ella inizialmente dichiarava che la prima rivelazione del presunto abuso sessuale era avvenuta in auto, al ritorno da scuola, racconto particolareggiato e ripreso dal Giudice del rinvio. In seguito, rettificava la dichiarazione e riferiva di aver ricevuto la prima confidenza dalla nipote in casa, durante la visione di un programma tv in tema di abusi sessuali su minori, racconto intriso di dubbi sui ricordi. Tale versione dei fatti appariva maggiormente plausibile e confermata da numerosi riscontri probatori.

La testimonianza della nonna contrastava con quella resa da FR, la quale riferiva: a) la sua confessione era stata raccolta solo dalla mamma sul letto in camera; b) non aveva mai visto trasmissioni tv su abusi sessuali a danno di minori; c) negava di aver parlato con la nonna dell'abuso; d) negava che la nonna avesse mai parlato male del padre.

Il momento del disvelamento della vicenda non risultava chiarito nonostante le richieste dell'imputato sul punto. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il racconto della minore era caratterizzato dalla marcata discontinuità narrativa e l'imponente contraddittorietà tra le dichiarazioni rese nonché dalla completa ritrattazione di quanto dichiarato sul conto della nonna e delle trasmissioni tv.



Le argomentazioni della Corte di merito non apparivano dedotte da una genesi ragionata delle risultanze. La ritrattazione della minore era determinata dalle difficoltà di sostenere la tesi secondo cui la nonna aveva raccolto in auto tali confidenze; le rivelazioni, invece, erano state effettuate, sempre a loro dire, nella loro interezza ed in modo particolareggiato esclusivamente alla madre. La minore ritrattava le proprie dichiarazioni iniziali, rilasciate all'assistente sociale dr.ssa AC, conformandosi alle dichiarazioni di figura di riferimento affettivo, rinnegando gli elementi negativi sul conto della nonna e delle trasmissioni tv sugli abusi.

In violazione delle regole processuali, il G.I.P. non aveva acquisito i verbali dell'incidente probatorio. La Corte di merito ha utilizzato le risultanze dell'elaborato peritale per confermare l'attendibilità dichiarativa della minorenni, citando a più riprese la dr.ssa SM. Dopo l'acquisizione di detti verbali peritali, risulterebbe più agevole dimostrare che i verbali avevano avuto a tema non il presunto abuso sessuale, bensì le scabrose questioni scolastiche.

Le medesime testi di difesa smentivano varie circostanze prospettate al fine di provare l'attendibilità della minore.

A) La dr.ssa SM dichiarava quanto segue: a) dal giugno 2011 non seguiva più la bambina, perché sosteneva di star bene col padre e di essere stata contattata successivamente nel febbraio 2012; b) aveva effettuato incontri ad indirizzo sessuale con la bambina anteriormente alla rivelazione. SM, quindi, iniziava un percorso psicologico per dotare FR degli strumenti necessari a prevenire possibili abusi sessuali in ambito scolastico.

B) PO spiegava per quanto tempo aveva mantenuto la condotta prudente, in quanto le risultanze probatorie collocavano l'intervento di SM già nel febbraio 2012 con quattro incontri accertati a marzo 2012, i quali non avevano avuto a tema i presunti abusi subiti dal padre. La psicologa al tempo non seguiva più la figlia di PO, ma la Corte capitolina ha sostenuto una tesi contraddetta dai risultati di prova sopra richiamati e mai stati contestati.

C) La maestra SM riferiva dell'abuso sessuale patito dalla minore. Il Giudice del rinvio, non spiegava l'ordine logico e temporale del disvelamento del supposto abuso sessuale, limitandosi a sostenere che il concetto di abuso sessuale non poteva essere stato infuso nella minore; inoltre, non chiariva le ragioni e il momento in cui la nonna portava la nipote dalla maestra. Non si comprendeva come mai, dopo una notizia così devastante, PO non avesse condotto la figlia dalla psicologa, ma avesse permesso a DR di accompagnarla al cospetto della maestra.

In ordine al periodo di convalescenza trascorso ~~in~~ⁱⁿ X, la Corte capitolina ha offerto argomentazioni congetturali ~~e~~^e difettavano dei criteri di logicità argomentativa già contestati per le risultanze delle fonti di prova precedenti.



La minore non aveva mai indicato a settembre 2011 il periodo della contestazione. Se la veridicità dei certificati fosse accertata, dovrebbero essere escluse le condotte contestate tra il gennaio ed il febbraio 2012. I testi AD cl. 74, AD e AD cl. 83 confermavano le circostanze della malattia del prevenuto e, sia pur parzialmente, persino i periodi.

2.2. Violazione del diritto di difesa dell'imputato e vizio di motivazione.

Si rileva l'assenza di puntuali risposte dell'organo giudicante alle doglianze formulate con l'atto di appello. Non si comprendevano le modalità della rinuncia al mandato effettuata dai due predecessori dell'attuale difesa, senza dispensa o preliminare dichiarazione di incompatibilità.

La prima Corte di appello aveva ritenuto l'imputato responsabile dell'uso arbitrario dei termini a difesa riconosciuti dall'art. 108 cod. proc. pen., implicandolo nell'avvicendamento reiterato dei difensori ~~e resistuto~~ con intenti dilatori o defatigatori. All'inizio dell'udienza dibattimentale la richiesta di termini a difesa proposta ai sensi dell'art. 108, comma 1, cod. proc. pen. era stata rigettata.

Con memoria difensiva del 19 aprile 2021, si contestava la mancata concessione di un congruo termine difensivo di almeno sette giorni dalla data di nomina nonostante la complessità del caso; ciò senza considerare il problema dell'emergenza pandemica, gli accessi alle cancellerie consentiti solo su prenotazione e le limitazioni derivanti dal fine settimana (nomina di venerdì pomeriggio). Peraltro, in cinque giorni una missiva con raccomandata non avrebbe mai raggiunto l'imputato in tempi congrui.

Stanti le dinamiche processuali verificatesi, l'avv. P, collaboratore di studio, non aveva potuto confrontarsi con l'assistito, in modo da conoscere i fatti del procedimento e concordare una linea difensiva. Tenuto conto della complessità delle questioni da affrontare, il contraddittorio tra le parti non poteva essere negato.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa risposta sulle doglianze relative alla conflittualità familiare della minore.

La difesa aveva invano segnalato i rischi di un'indagine sulla memoria di una minore a distanza di dieci anni dalle date dei fatti. La teste ricordava dettagliatamente episodi avvenuti quando aveva l'età di uno o due anni, mentre non ricordava nulla del parco dei divertimenti di X. Contraddittoriamente la minore ricordava di vedere in tv solo cartoni animati, mentre dai lavori peritali della dr.ssa VC emergeva come fosse stata esposta a trasmissioni inidonee per una minore di anni otto.

2.4. Con memoria del 18 ottobre 2022, la difesa dell'imputato, in replica alla requisitoria scritta della Procura generale presso questa Corte, evidenzia che la critica alla sentenza impugnata concerne l'omessa valutazione, il travisamento dei risultati di prova nella struttura argomentativa e logico deduttiva della loro sentenza nonché

l'omessa risposta alle molteplici censure sollevate nel corso del giudizio, per cui si tratta di vizi ampiamente deducibili in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il secondo motivo di ricorso, da trattare anticipatamente per ragioni di ordine logico, con cui si deduce la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. per mancata concessione di un termine a difesa, è manifestamente infondato.

Va premesso che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di diritto di difesa, il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036); la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di Mauro, Rv. 267804).

Ciò posto sul consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, occorre riportare la cronologia delle vicende processuali dinanzi alla Corte di appello nel giudizio di rinvio, inerenti alla dedotta lesione del diritto di difesa: a) alla prima udienza del 17 settembre 2020, le difese dell'imputato e della parte civile depositavano memorie scritte; b) all'esito della camera di consiglio, ritenutane l'assoluta indispensabilità, l'organo giudicante disponeva l'audizione della persona offesa; c) all'udienza del 21 gennaio 2021 si svolgeva l'esame testimoniale; d) in data 15 aprile 2021, FR nominava un nuovo difensore di fiducia; e) all'udienza del 26 aprile 2021, il Giudice *a quo* ha respinto la richiesta di un termine a difesa formulata ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., i difensori dell'imputato e della parte civile depositavano nuove memorie e, all'esito della camera di consiglio, la Corte di appello ha deliberato la decisione.

In considerazione di tale sviluppo procedimentale, deve rilevarsi che la nomina dell'imputato era intervenuta tardivamente, in data di gran lunga successiva all'udienza del 21 gennaio 2021 ed undici giorni prima dell'udienza successiva.

Per tale ragione, il Giudice del rinvio ha ritenuto, con valutazione congruamente giustificata, che il nuovo difensore aveva goduto di un termine adeguato per accedere agli atti e per predisporre la tutela del proprio assistito.

La lentezza dell'imputato nel designare il nuovo difensore dopo l'udienza pregressa aveva determinato l'ipotizzata difficoltà di quest'ultimo ad approfondire maggiormente l'esame degli atti processuali. L'esercizio del diritto al termine a difesa, d'altronde, deve essere ispirato ad esigenze effettive e non a tattiche dilatorie.

Peraltro, la serie di ulteriori ostacoli all'esercizio delle facoltà difensive prospettate dal ricorrente (tardiva conoscenza della nomina, difficoltà di accesso alla cancelleria, ecc.) non era stata adeguatamente documentata mediante allegazioni o richiami dei relativi atti, in violazione del principio di autosufficienza.

3. Il primo motivo di ricorso, con cui si censurano la mancata assunzione di prove decisive e l'omessa valutazione di fonti di prova, è fondato.

Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'attendibilità delle persone offese nei reati sessuali deve essere valutata in senso globale, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo (Sez. 3, n. 21640 dell'8/6/2010, P., Rv. 247644); in particolare, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell'attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, R., Rv. 247740).

Peraltro, come già ricordato nella sentenza rescindente, in tema di violenza sessuale sui minori, la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze concretamente idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull'incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa (Sez. 3, n. 46592 del 02/03/2017, G., Rv. 271064).

Va altresì ricordato che i protocolli prescritti dalla Carta di Noto si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore; pur non dettando regole di valutazione cogenti, rappresentano un importante strumento di verifica dei dati probatori acquisiti al processo, ma la loro inosservanza non determina nullità né inutilizzabilità della prova (Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, L., Rv. 275863). Nella sentenza rescindente si ricordava che le dichiarazioni rese dal minore vanno analizzate considerando le modalità di narrazione delle vicende ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati e agli altri soggetti, tenendo conto delle sollecitazioni, del numero di ripetizioni del rac-



conto, delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto, delle modalità della narrazione dei fatti, del contenuto e delle caratteristiche delle prime dichiarazioni nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate.

Si è altresì affermato che, in tema di reati sessuali, una volta accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenni, la sua deposizione deve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità (Sez. 3, n. 8057 del 06/12/2012, dep. 2013, V., Rv. 254741, relativa a fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo la quale la narrazione della vittima era stata condizionata da un clima di contrapposizione tra i genitori, che aveva generato il pericolo di possibili costruzioni colpevoliste in danno dell'imputato); occorre accertare il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute (Sez. 3, n. 39994 del 26/09/2007, Maggioni, Rv. 237952).

I giudici di merito devono stabilire se il racconto dei fatti, quale emerge dalle dichiarazioni *de relato* rese dai genitori o da chi abbia ricevuto il primo disvelamento dell'abuso sessuale, corrisponde a quanto il minore ha realmente vissuto, unitamente all'eventuale conferma del racconto stesso in sede di incidente probatorio, tenuto conto degli elementi scaturenti dalle perizie psicologiche effettuate.

4. Tanto premesso sugli orientamenti giurisprudenziali in materia, occorre evidenziare che la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio non ha approfondito adeguatamente gli aspetti segnalati dalla Terza Sezione di questa Corte, inerenti alla valutazione dei fattori di possibile inquinamento ed usura della fonte dichiarativa.

Occorre quindi riportare qui di seguito le carenze motivazionali riscontrabili nella sentenza impugnata.

A) Nella sentenza di primo grado erano illustrati i bruciori nelle parti intime e i dolori addominali accusati da FR a partire dall'autunno 2011, tanto da costringerla a fare 9-10 bidet al giorno e ad applicare pomate al cortisone; la piccola, peraltro, si rifiutava ripetutamente di recarsi dal padre e la situazione induceva la madre PO a rivolgersi alla psicologa dr.ssa SM; la minore inizialmente non rivelava alla dottoressa di aver subito abusi sessuali, ma in seguito le riferiva che, in occasione delle visite al padre, questi la toccava sul seno e nelle parti intime, racconto illustrato col mimare i gesti del padre. Nella prima sentenza della Corte di appello, si specificava che la dr.ssa SM seguiva madre e figlia sin dal periodo della separazione a causa dei maltrattamenti in famiglia perpetrati dall'imputato e che aveva avuto incontri con la bambina dedicati al tema degli abusi sessuali e che quest'ultima le aveva narrato dei tocamenti subiti ad opera del



padre sui seni e nella vagina. Nella seconda sentenza della Corte di appello, si è identificata la ragione dell'intervento della dr.ssa SM nella rimozione dei sensi di colpa della minore per l'abbandono della famiglia da parte del padre; in seguito, non essendo stata immediatamente creduta la rivelazione della bambina circa i toccamenti da parte del padre la psicologa era investita anche di tale accertamento.

La difesa, tuttavia, rimarcava la contraddittorietà delle dichiarazioni della dr.ssa SM, in quanto, durante i lavori peritali dell'incidente probatorio, aveva ricordato gli specifici interventi professionali sulla minore e di essere stata contattata nel febbraio 2012 da PO, affinché erudisse la bambina su problematiche di carattere sessuale verificatesi in ambito scolastico, mentre, in dibattimento, aveva negato di aver svolto quel percorso psicologico.

B) Nelle sentenze del Tribunale di Velletri e nella prima sentenza della Corte di appello, erano sinteticamente riportate le dichiarazioni rese da DR, nonna della bambina, secondo cui la minore le aveva raccontato in auto di non volersi recare dal padre, perché era solito rimproverarla e perché la toccava, mostrandole anche le modalità in cui ciò avveniva; tuttavia, la nonna, non si poteva voltare perché alla guida, per cui la invitava a raccontarle la vicenda al rientro a casa; arrivate a casa, la nonna invitava PO a raggiungerle e, in tale frangente, la madre raccoglieva le confidenze della bambina; la nonna raccontava che, nei giorni successivi, durante una trasmissione tv sugli abusi ai danni di minori, la nipote le aveva ribadito di essere stata toccata dal padre sul divano; le dichiarazioni della nonna erano ritenute lineari e sincere, per cui si escludeva che ella volesse intenzionalmente accusare FR.

Il Giudice del rinvio ha rilevato che DR non aveva potuto vedere la rappresentazione mimica dell'abuso sessuale, perché la bambina era seduta sul sedile posteriore dell'autovettura da lei condotta, per cui in realtà la madre era stata la prima a conoscere dettagliatamente l'accaduto.

C) In relazione ai soggetti ai quali la minore riferiva gli abusi, il Tribunale di Velletri evidenziava che, in base al racconto di PO, la minore aveva rivelato i toccamenti effettuati dal padre prima alla nonna e poi a lei; nella prima sentenza di appello si precisava che PO aveva esposto nella querela che la figlia aveva parlato della vicenda prima alla nonna poi a lei; inoltre, si evidenziava che la minore aveva riferito degli abusi prima alla nonna, in auto, e poi alla madre, in casa. Nella sentenza impugnata è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di rinnovazione istruttoria dalla minore, la quale sosteneva di aver narrato degli atti sessuali a suo danno soltanto alla madre; la Corte territoriale ha ritenuto la difformità non rilevante ai fini della credibilità in ordine al momento del disvelamento, avvenuto in casa della madre, reale custode del segreto.



5. Alla luce degli elementi di fatto riportati nelle sentenze di merito, emerge la sussistenza di molteplici fattori di rischio idonei ad inficiare l'attendibilità della minore, costituiti principalmente dal conflitto genitoriale, dalla situazione della minore quando si trovava ~~dalla~~ nonna, dagli incontri su turbative sessuali avvenute a scuola e dalle plurime ripetizioni delle dichiarazioni accusatorie a vari interlocutori.

In tale quadro frammentario appare prioritario ed indispensabile stabilire con certezza tempi e modi della prima rivelazione alla minore e l'esistenza o meno di contagi esterni, aspetti non esaurientemente affrontati nella sentenza impugnata nonostante questa abbia operato una parziale diversa ricostruzione dei fatti sul punto rispetto alle prime due sentenze di merito. In particolare, il Giudice del rinvio ha indicato la madre come depositaria delle prime indicazioni, mentre inizialmente appariva sicura la primigenia rivelazione alla nonna.

Ulteriori fattori significativi erano costituiti dall'introduzione della bambina al concetto di abuso a scuola, in epoca pregressa alla vicenda in oggetto, per la quale era in cura dalla psicoterapeuta dr.ssa SM, aiuto terapeutico negato da quest'ultimo, nel corso del dibattimento.

Contrariamente a quanto disposto dalla Terza Sezione di questa Corte, il Giudice del rinvio non ha specificamente esaminato i fattori di rischio illustrati dal perito designato dal G.I.P. dr.ssa VC in relazione alle plurime audizioni della minore, alla presunta pregressa conoscenza dell'abuso da parte della psicologa dr.ssa SM o tramite trasmissioni televisive e ai motivi di contrasto tra i genitori della minore.

La Corte capitolina, peraltro, non ha adeguatamente specificato sulla base di quali elementi la ricostruzione operata nelle prime due sentenze di merito non risulta lineare.

Infine, come sopra specificato, le dichiarazioni accusatorie rese da minori vittime del reato di violenza sessuale, soprattutto se assunte *de relato*, impongono un esame giudiziale improntato a canoni di neutralità e rigore, che richiede l'opportuno ausilio delle scienze rilevanti in materia (pedagogia, psicologia e sessuologia), in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte, con la conseguenza che il Giudice deve assolvere, sul punto, ad uno specifico onere motivazionale, che nella fattispecie in esame non appare essere stato assolto.

6. Per tali ragioni, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, perché proceda a nuovo giudizio.



Tenuto conto della natura dei reati contestati e dell'età minore della persona offesa, va ordinata l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003.

P. Q. M.

Annula la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.

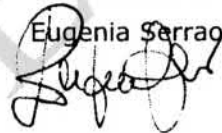
Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Eugenia Serrao



DEPOSITATO IN CANCELLI

oggi,

6/02/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Celiendo

